



**REGOLAMENTO DELLE  
OPERAZIONI DEGLI  
ESPONENTI AZIENDALI E  
DELLE PARTI CORRELATE**

Ottobre 2015

## INDICE

Premessa .....	3
Art. 1 (Definizioni) .....	3
Art. 2 (Individuazione dei Soggetti collegati) .....	5
Art. 3 (Limiti prudenziali alle attività di rischio) .....	6
Art. 4 (Esclusioni) .....	7
Art. 5 (Procedure pre-deliberative e deliberative) .....	8
Art. 6 (Controlli e censimento dei soggetti collegati).....	11
Art. 7 (Obblighi informativi per l'individuazione dei soggetti collegati).....	12
Art. 8 (Obblighi informativi in materia di operazioni con soggetti collegati).....	13
Art. 9 (Disposizioni finali) .....	13

## **Premessa**

Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Sant'Angelo (di seguito "la Banca") in attuazione di quanto previsto dalle norme del Codice civile, dal Regolamento sulle Operazioni con Parti Correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 e dal 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

Il Regolamento disciplina l'identificazione, l'approvazione, l'esecuzione e il controllo delle operazioni con soggetti collegati, poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili.

Il presente Regolamento è composto dai seguenti articoli:

- art. 1 Definizioni
- art. 2 Individuazione dei Soggetti Collegati;
- art. 3 Limiti prudenziali alle attività di rischio;
- art. 4 Esclusioni;
- art. 5 Procedure pre-deliberative e deliberative;
- art. 6 Controllo e censimento dei Soggetti Collegati;
- art. 7 Obblighi informativi per l'individuazione dei Soggetti Collegati;
- art. 8 Obblighi informativi in materia di operazioni con Soggetti Collegati;
- art. 9 Disposizioni finali.

## **Art. 1 (Definizioni)**

Ai fini del presente Regolamento, in aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole del documento stesso, i seguenti termini e definizioni avranno il significato di seguito specificato:

- "*affini fino al II grado*" sono considerati suoceri, generi, nuore e cognati di una parte correlata, come definito dagli artt. 76 "Computo dei gradi" e 78 "Affinità" del Codice civile;

- “*amministratori indipendenti*”, ai fini del presente regolamento sono considerati indipendenti gli amministratori non esecutivi, che non siano controparte (o soggetti collegati), ovvero abbiano interesse nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 cod. civile, e che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 32 dello Statuto Sociale;
- “*attività di rischio*”, le esposizioni, alle quali si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell’ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi;
- “*controllo*” come individuato ai sensi dell’art.23 “Nozione di controllo” del Testo Unico Bancario,
- “*dirigenti con responsabilità strategiche*”, i dirigenti della Banca con particolari deleghe o poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
- “*esponenti aziendali*” della Banca, per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori sia esecutivi che non esecutivi, i sindaci effettivi, il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale;
- “*influenza notevole*” si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo;
- “*operazioni con soggetti collegati*”, costituiscono operazioni con soggetti collegati le transazioni compiute dalla Banca con i soggetti collegati che comportino assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo. Sono escluse dalla nozione di operazione con soggetti collegati e non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento le seguenti operazioni non rilevanti:
  - o le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci della Banca, a parità di condizioni (quali ad esempio gli aumenti di capitale senza esclusione del diritto di opzione);
  - o le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza;
  - o le deliberazioni in materia di remunerazione, anche per particolari cariche, dei componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e relative operazioni esecutive, in favore di dipendenti della Banca, per la cui disciplina si rinvia al documento sulle politiche di Remunerazione della Banca approvato dall’Assemblea dei Soci;

- “operazioni di maggiore rilevanza”, sono le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% del patrimonio di vigilanza della Banca come risultante dal più recente stato patrimoniale pubblicato. In caso di più transazioni con lo stesso soggetto collegato che costituiscono parte di un’unica operazione, si considera ai fini del calcolo della predetta soglia il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato;
- “operazioni di minor rilevanza”, sono le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza;
- “operazione ordinaria”, l’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell’ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all’ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;
- “patrimonio di vigilanza”, l’aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi;
- “responsabili delle attività di controllo” della Banca, i responsabili delle funzioni Compliance, Risk Management e Revisione Interna e Ispezione;
- “stretti familiari” di un soggetto, quei familiari che si trovano nella condizione di influenzare, o essere influenzati, dallo stesso soggetto interessato, nei loro rapporti con la Banca. Al riguardo si presumono “stretti familiari”: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo.

## **Art. 2 (Individuazione dei Soggetti collegati)**

Ai fini del presente regolamento i Soggetti Collegati sono l’insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti ad essa connessi.

Sono considerati Parte Correlata i soggetti di seguito indicati:

- a) gli Esponenti aziendali della Banca;
- b) i dirigenti con responsabilità strategiche e i responsabili delle attività di controllo;
- c) una eventuale società o un’impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo, anche in forma congiunta, o un’influenza notevole;
- d) eventuali soggetti che partecipano ad una “joint venture” assieme alla Banca.

Sono considerati soggetti connessi a una parte correlata:

- a) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o imprese controllate da questi ultimi;
- b) le società e le imprese anche costituite in forma non Societaria controllate da una parte correlata;
- c) un'entità esterna nella quale una parte correlata, o un suo stretto familiare, eserciti un'influenza notevole o detenga, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20 % dei diritti di voto.

Ai sensi del presente regolamento non si considerano soggetti collegati gli affini fino al II grado di una parte correlata, per i quali si provvede ad un censimento in apposito separato archivio, a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

### **Art. 3 (Limiti prudenziali alle attività di rischio)**

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti al patrimonio di vigilanza della Banca:

(1) Verso una parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi

- a. 5 % nel caso di una parte correlata che sia:
  - un esponente aziendale;
  - un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- b. 7,5 % nel caso di una parte correlata che sia:
  - un partecipante diverso da quelli sub a.;
  - un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- c. 15 % negli altri casi.

(2) Verso un'altra parte correlata e relativi soggetti connessi

- d. 5 per cento nel caso di una parte correlata che sia un esponente aziendale;
- e. 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- f. 10 per cento nel caso di una parte correlata che sia:
  - un partecipante diverso da quelli sub e.

un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;  
g. 20 per cento negli altri casi.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) tali limiti vengano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentito l'organo con funzione di controllo. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente al verbale recante la deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La Banca valuta anche i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interessi), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, ad integrazione delle iniziative previste per il piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Ai fini della modalità di calcolo le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

#### **Art. 4 (Esclusioni)**

Oltre alle esclusioni previste dal presente regolamento nella parte dedicata alle definizioni (vedi *operazioni con soggetti collegati*) le procedure previste dal successivo articolo 5 non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo, per tali identificandosi quelle il cui controvalore non sia superiore a € 250.000,00. L'U.B. Crediti terrà comunque evidenza delle operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione, relazionando trimestralmente al Consiglio di Amministrazione;
- b) alle operazioni ordinarie effettuate a condizioni che non eccedano i limiti di delega conferiti al Responsabile dell'Area Mercato o che siano offerte indistintamente a tutta la clientela a parità di condizioni.

Relativamente alle suddette operazioni si prevede che, se del caso, gli amministratori indipendenti possono formulare pareri o osservazioni al soggetto deliberante e agli organi di vertice della Banca ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.

L'U.B. Crediti relazionerà trimestralmente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e agli Amministratori Indipendenti sulle operazioni di importo esiguo effettuate con la stessa parte correlata o soggetto ad essa connesso e sulle operazioni ordinarie di minor rilevanza concluse e sulle loro principali caratteristiche.

## **Art. 5 (Procedure pre-deliberative e deliberative)**

### *Compiti degli Amministratori Indipendenti*

Per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente regolamento in capo agli amministratori indipendenti, il Consiglio di Amministrazione individua, al proprio interno, due Amministratori Indipendenti non esecutivi. Nel caso in cui uno dei predetti Amministratori Indipendenti sia controparte (o qualificabile quale soggetto collegato) in una determinata operazione, i relativi compiti saranno svolti da un altro amministratore indipendente, ove presente. Qualora nessuno degli amministratori indipendenti fosse nella impossibilità di svolgere compiti tale compito, sarà sostituito, limitatamente a tale operazione, dal Collegio Sindacale.

### *Fase pre – deliberativa e Informativa preventiva*

In occasione di operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, agli Amministratori Indipendenti individuati dal Consiglio deve essere fornita adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi:

- la natura della correlazione;
- le modalità esecutive dell'operazione;
- il tipo di operazione;
- i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

Le operazioni con soggetti collegati devono essere inoltre supportate da idonea relazione degli uffici competenti. Tale relazione, contenente le informazioni di cui al comma precedente, è trasmessa dal Responsabile dell'U.B. Crediti agli Amministratori indipendenti per le valutazioni da porre in essere, almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per l'approvazione dell'operazione.



Agli Amministratori Indipendenti viene altresì riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti.

Gli Amministratori Indipendenti devono esprimere il loro parere sulla convenienza e sulla correttezza dell'operazione, rappresentando le carenze eventualmente riscontrate al Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza gli Amministratori indipendenti ricevono un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative e in quella istruttoria e possono richiedere informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

### *Deliberazione*

Fermo restando quanto previsto dall'art. 136 del D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) per le operazioni rientranti anche nell'applicazione di tale norma, le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, sono di norma riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, salvo eventuali esenzioni o deroghe previste dalla legge, dallo Statuto o ricomprese nel presente regolamento.

Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra- giudiziali relativi alla definizione di operazioni oggetto del presente regolamento.

Gli Amministratori Indipendenti devono esprimere un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla regolarità formale e sostanziale dell'operazione all'Organo Deliberante competente.

La delibera deve fornire adeguata motivazione in ordine:

- all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Idonei elementi a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Qualora la relazione di correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto

proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, al momento della delibera detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Banca, specificandone la natura, l'origine, la portata, e i termini dell'interesse di cui sono portatori.

Il Responsabile dell'U.B. Crediti fornisce trimestralmente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e agli Amministratori Indipendenti, una informativa sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

#### *Procedura in caso di parere negativo degli amministratori indipendenti*

Le operazioni di minore rilevanza possono essere deliberate anche in presenza di parere negativo (o condizionato a rilievi) da parte degli Amministratori Indipendenti.

In tal caso, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti.

Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo degli amministratori indipendenti, non appena deliberate, sono singolarmente comunicate dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, Tuf, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio l'U.B. Crediti mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di parere contrario degli amministratori indipendenti, nonché sui motivi che hanno indotto comunque ad effettuare tali operazioni.

Nello stesso termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo.

Le operazioni di maggiore rilevanza non possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione in presenza di parere contrario degli Amministratori Indipendenti e saranno considerate declinate.

#### *Obbligazioni degli Esponenti Bancari*

Fermo quanto disposto dall'art. 5 delibera Consob 17221/2010, in caso di operazioni che rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, si applica quanto previsto dal presente articolo nella parte

#### *Fase pre – deliberativa e Informativa preventiva.*

La relativa deliberazione, che deve essere comunque assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 medesimo, deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica

dell'operazione per la Banca e le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

#### *Delibere quadro*

Talune operazioni omogenee, e sufficientemente determinate, possono essere concluse con determinate categorie di soggetti collegati sulla base di apposite delibere quadro approvate secondo le disposizioni indicate nelle precedenti sezioni *Fase pre – deliberativa e Informativa preventiva e Deliberazioni*.

In particolare ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore e/o minore rilevanza) la Banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto delle delibera, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste negli articoli precedenti.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.

Sull'attuazione delle delibere quadro l'U.B. Crediti deve dare compiuta informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

### **Art. 6 (Controlli e censimento dei soggetti collegati)**

Il Collegio sindacale della Banca vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi di cui alla vigente normativa, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2429, secondo comma, cod. civile.

A tal fine, il Collegio sindacale e il Consiglio di Amministrazione vengono adeguatamente informati, almeno ogni trimestre, dal Responsabile dell'U.B. Crediti sulla conclusione e sulle principali caratteristiche delle operazioni concluse rientranti nelle previsioni di cui al presente Regolamento.

In ogni caso, gli Amministratori, il Direttore Generale, i dirigenti con responsabilità strategiche e i responsabili delle attività di rischio informano senza indugio il Collegio sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Per il

Collegio Sindacale resta fermo quanto disposto dall'art. 52 Testo unico Bancario, in merito a comunicazioni a Banca d'Italia di eventuali atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Ai fini dell'individuazione e del monitoraggio delle operazioni, l'U.B. Crediti procede fin dalla fase di instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto a censire ed evidenziare in anagrafe, garantendone l'aggiornamento, le Parti Correlate e i soggetti ad esse connessi.

Le politiche adottate nel controllo delle operazioni con le parti collegate vengono riviste con cadenza triennale e, in caso di modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale, il Consiglio di Amministrazione delibera previo parere vincolante del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti.

Le funzioni di controllo della Banca garantiscono la correttezza delle operazioni compiute con soggetti collegati. In particolare:

- la funzione di gestione dei rischi cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati;
- la funzione di conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna in merito alle operazioni con soggetti collegati;
- la funzione di revisione interna riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Banca.

### **Art. 7 (Obblighi informativi per l'individuazione dei soggetti collegati)**

Le parti correlate trasmettono al Responsabile dell'U.B. Crediti un'attestazione in merito alle società nelle quali detti soggetti e/o gli stretti familiari ad essi riferibili, come sopra definiti, detengono partecipazioni di controllo ovvero esercitano sulle medesime un'influenza notevole, nonché un elenco dei propri "stretti familiari" e dei loro affini fino al secondo grado con indicazione dei dati anagrafici.

I medesimi soggetti sono altresì tenuti a dare tempestiva comunicazione al Responsabile dell'U.B. Crediti di ogni variazione dovesse intervenire nei dati comunicati a norma del precedente comma.

## **Art. 8 (Obblighi informativi in materia di operazioni con soggetti collegati)**

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

Nel caso di realizzazione di un'operazione di maggiore rilevanza, la Banca predispone un documento informativo redatto in conformità all' "Allegato 4" del Regolamento Consob n. 17721/2010.

Tale documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalle relative disposizioni del citato Regolamento Consob, in quanto applicabili.

## **Art. 9 (Disposizioni finali)**

Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Banca e/o dell'esperienza via via maturata nella materia oggetto del presente Regolamento, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca.

In caso di modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale, il Consiglio di Amministrazione delibera previo parere vincolante del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito ufficiale della Banca ([www.bancasantangelo.com](http://www.bancasantangelo.com)).